

Bruxelles, 2 ottobre 2026  
(OR. en)

14000/26

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2026/0304 (NLE)**

---

**ACP 90  
FIN 1397  
PTOM 35**

**PROPOSTA**

|                |                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice                                                                                         |
| Data:          | 2 ottobre 2026                                                                                                                                                               |
| Destinatario:  | Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea                                                                                                      |
| n. doc. Comm.: | COM(2026) 534 final                                                                                                                                                          |
| Oggetto:       | Proposta di<br>DECISIONE DEL CONSIGLIO<br>relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo<br>devono versare a titolo di terza quota per il 2026 |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2026) 534 final.

All.: COM(2026) 534 final



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2026  
COM(2026) 534 final

2026/0304 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2026**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

L'Unione europea ("UE") intrattiene rapporti di cooperazione con numerosi paesi in via di sviluppo. L'obiettivo primario di tali rapporti è promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale, allo scopo principale di ridurre ed eliminare la povertà nel lungo periodo fornendo ai paesi beneficiari aiuti allo sviluppo e assistenza tecnica. A tal fine l'UE elabora, insieme ai paesi partner, strategie di cooperazione e mobilita le risorse finanziarie occorrenti per attuare tali strategie. Una di queste risorse dell'UE destinate alla cooperazione allo sviluppo è il Fondo europeo di sviluppo (FES). Il FES non è finanziato dal bilancio dell'UE. Esso è istituito da un accordo interno<sup>(1)</sup> dei rappresentanti degli Stati membri in seno al Consiglio. La Commissione è responsabile dell'esecuzione finanziaria delle operazioni effettuate con risorse del FES. In conformità dell'accordo interno del FES (articolo 7) e del regolamento finanziario per il FES<sup>(2)</sup> (articolo 19), la Commissione deve presentare tre volte all'anno una proposta che fissa l'importo della frazione del contributo al FES utilizzata per effettuare i pagamenti a titolo del FES.

La proposta riguarda una decisione del Consiglio relativa alla terza quota dei contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo (FES) sono tenute a versare all'11° FES nel 2026.

L'11° FES e gli altri fondi FES ancora aperti (ossia il 9° e il 10° FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

1. l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>(3)</sup> ("accordo interno dell'11° FES");
2. il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo<sup>(4)</sup> ("regolamento finanziario per l'11° FES");
3. la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9°, 10° e 11° Fondo europeo di sviluppo<sup>(5)</sup>;
4. la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia<sup>(6)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.

<sup>(6)</sup> GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.

I documenti di cui ai punti da 1. a 4. contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11° FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Alcune voci della relazione non sono pertanto applicabili alle richieste di contributi ordinari quale la presente.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Non applicabile.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Non applicabile.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento finanziario per l'11° FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro 21 giorni di calendario dalla presentazione della stessa da parte della Commissione europea, che agisce a nome dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Non applicabile

- **Proporzionalità**

Non applicabile.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Non applicabile.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non applicabile.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Non applicabile

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Non applicabile.

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non applicabile.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non applicabile.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo di terza quota per il 2026**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11° Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, è stabilito il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES)<sup>(3)</sup>.
- (2) A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) deve comunicare alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
- (3) A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 10 ottobre 2026 la Commissione deve presentare una proposta che fissa l'importo della terza rata del contributo per il 2026.
- (4) A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi stabiliti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la Commissione.
- (5) La decisione (UE) 2025/2324 del Consiglio<sup>(4)</sup> fissa l'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR per la Commissione.

---

(1) GU L 210 del 6.8.2013, pag.1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu\\_2016/oj](http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj).

(2) GU L 307 del 3.12.2018, pag.1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj>.

(3) GU L 210 del 6.8.2013, pag.1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu\\_2016/oj](http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj).

(4) GU L, 2025/2324, 14.11.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2324/oj>

- (6) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo della terza quota per il 2026 è fissato a 150 000 000 EUR per la Commissione.

*Articolo 2*

I contributi individuali al Fondo europeo di sviluppo sono versati alla Commissione europea dalle parti del Fondo europeo di sviluppo a titolo della terza quota per il 2026, conformemente all'allegato.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*  
[...]